

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
9 febbraio 1994

Causa T-82/91

Edward Patrick Latham
contro
Commissione delle Comunità europee

«Dipendenti – Rigetto di candidatura –
Rigetto di domanda di promozione»

Testo completo in inglese II - 61

Oggetto: Ricorso diretto ad ottenere:

- l'annullamento della decisione della Commissione recante rigetto della candidatura del ricorrente al posto di capo dell'unità 3 del servizio Politica dei consumatori col grado A3;
- che si ingiunga alla Commissione di coprire detto posto al grado A3 e nominarvi il ricorrente;
- il risarcimento dei danni.

Esito: Rigetto.

Sunto della sentenza

A seguito di un avviso di posto vacante, il ricorrente, dipendente di ruolo di grado A 4 dal 1974, presentava la propria candidatura al posto di capo dell'unità 3 del servizio Politica dei consumatori, da ricoprire al livello A 3/A 4/A 5. Nel modulo predisposto a tale scopo e intitolato «Candidatura a trasferimento interno/promozione» il ricorrente depennava la parola «trasferimento interno».

Con decisione 16 gennaio 1991, la Commissione attribuiva il posto vacante, mediante trasferimento interno, a un altro dipendente di grado A4. Con reclamo 16 aprile 1991, il ricorrente sosteneva che il posto avrebbe dovuto essere attribuito a lui e avrebbe dovuto essere ricoperto al grado A3. La Commissione respingeva il reclamo con lettera notificata al ricorrente il 10 settembre 1991 e questi proponeva ricorso il 15 novembre 1991.

I - Sulla ricevibilità

1. Sulla domanda di annullamento della decisione recante rigetto della candidatura del ricorrente al posto vacante, col grado A 3, e della decisione di rigetto del reclamo

a) Sull'oggetto della domanda di annullamento

Il Tribunale rileva che la decisione 16 gennaio 1991, che attribuisce il posto controverso all'altro dipendente, incide direttamente sulla situazione giuridica del ricorrente perché, adottando tale decisione, la Commissione ha respinto la domanda di promozione che il ricorrente ha presentato candidandosi. Pertanto, in quanto mira all'annullamento della decisione 16 gennaio 1991, confermata dalla decisione esplicita di rigetto del reclamo, il ricorso è diretto contro un atto arrecante pregiudizio ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto (punto 22).

b) Sull'interesse ad agire del ricorrente

Il Tribunale ritiene che, poiché non fa più parte dell'istituzione, essendo stato collocato a riposo il 30 novembre 1991, il ricorrente non ha più un interesse legittimo all'annullamento della nomina dell'altro dipendente. Per contro, la domanda di annullamento è ricevibile nella parte in cui riguarda la decisione, confermata dal rigetto espresso del reclamo, di non promuovere il ricorrente al grado A 3 (punti 24 e 25).

Il ricorrente, anche se collocato a riposo, conserva infatti l'interesse a far dichiarare l'illegittimità della decisione di non promuoverlo ai fini del risarcimento del danno che tale decisione può avergli causato (punto 25).

Riferimento: Tribunale 5 dicembre 1990, causa T-82/89, Marcato/Commissione (Racc. pag. II-735, punto 54)

2. Sulla domanda diretta a che il Tribunale ingiunga alla Commissione di nominare il ricorrente al posto di cui trattasi

Il Tribunale dichiara irricevibile la domanda diretta a far ingiungere alla Commissione di nominare il ricorrente al posto di cui trattasi in quanto il giudice comunitario non è competente a rivolgere ingiunzioni all'amministrazione nell'ambito del controllo di legittimità (punto 29).

Riferimento: Corte 13 dicembre 1989, causa C-100/88, Oyowe e Traore/Commissione (Racc. pag. 4285, punto 19); Corte 14 febbraio 1990, causa C-137/88, Schneemann e a./Commissione (Racc. pag. I-369, punto 16); Tribunale 13 luglio 1993, causa T-20/92, Moat/Commissione (Racc. pag. II-799, punto 36)

3. Sulla domanda di risarcimento

Il Tribunale ritiene che la domanda di risarcimento miri alla riparazione del danno che si asserisce causato dalla decisione della Commissione di non promuovere il ricorrente al grado A 3. Poiché è strettamente connessa alla domanda di

annullamento della detta decisione, giudicata ricevibile, la domanda di risarcimento va anch'essa considerata ricevibile (punto 34).

Riferimento: Corte 12 dicembre 1967, causa 4/67, Collignon/Commissione (Racc. pag. 469); Corte 14 febbraio 1989, causa 346/87, Bossi/Commissione (Racc. pag. 303, punto 31); Tribunale 24 gennaio 1991, causa T-27/90, Latham/Commissione (Racc. pag. II-35, punto 38); Tribunale 25 settembre 1991, causa T-5/90, Marcato/Commissione (Racc. pag. II-731, punto 49); Tribunale 28 gennaio 1993, causa T-53/92, Piette de Stachelski/Commissione (Racc. pag. II-35, punto 17); Moat/Commissione, già citata, punto 46

II - Nel merito

1. Sulla domanda di annullamento della decisione 16 gennaio 1991, confermata dalla decisione 24 luglio 1991, nella parte in cui respinge la domanda di promozione al grado A 3 proposta dal ricorrente

a) Sul primo motivo, relativo all'esercizio arbitrario ed erroneo del potere discrezionale della Commissione nel fissare al grado A 4/A 5 il livello del posto da ricoprire

Il Tribunale ritiene di dover esaminare la legittimità della decisione della Commissione di fissare il livello del posto controverso al grado A4/A5 perché, se tale decisione risultasse legittima, risulterebbe legittima anche la decisione di non promuovere il ricorrente.

Risulta dall'art. 5, nn. 1 e 4, dello Statuto del personale e dai principi generali che disciplinano il pubblico impiego che, anche se la Commissione dispone di un ampio potere discrezionale nell'organizzazione degli uffici e nella valutazione dei posti, tuttavia il principale criterio in base al quale occorre definire il livello di un posto da ricoprire è quello dell'importanza delle mansioni e delle responsabilità ad esso connesse (punto 46).

Riferimento: Corte 28 ottobre 1980, causa 2/80, Dautzenberg/Corte di giustizia (Racc. pag. 3107, punto 9)

Il controllo del Tribunale deve consistere unicamente nel verificare se nel caso in esame, tenuto conto delle considerazioni che possono avere determinato la sua valutazione, l'amministrazione si sia mantenuta entro limiti ragionevoli e non si sia avvalsa del proprio potere in modo manifestamente errato (punto 47).

Riferimento: Corte 4 febbraio 1987, causa 324/85, Bouteiller/Commissione (Racc. pag. 529, punto 6); Corte 12 febbraio 1987, causa 233/85, Bonino/Commissione (Racc. pag. 739, punto 5)

Il Tribunale rileva che il ricorrente non ha provato che la decisione di collocare il posto controverso al grado A 4/A 5 sia stata influenzata in particolare dal rapporto informativo del ricorrente relativo al periodo 1981/1983, che all'epoca non era stato modificato nonostante l'annullamento da parte del Tribunale (sentenza 24 gennaio 1991, causa T-63/89, Latham/Commissione, Racc. pag. II-19) per vizio di forma della decisione che lo dichiarava definitivo (punti 49 e 50).

Per di più il Tribunale osserva che il ricorrente non ha addotto alcun elemento concreto idoneo a dimostrare che l'APN abbia ecceduto i limiti del proprio potere discrezionale o si sia avvalsa di tale potere in modo manifestamente errato fissando al grado A 4/A 5 il livello del posto da ricoprire (punto 53).

b) Sul secondo motivo, relativo alla violazione dell'art. 6 del Trattato CE (già art. 7 del Trattato CEE), in quanto la decisione di non promuovere il ricorrente sarebbe dovuta alla sua cittadinanza britannica

Il Tribunale constata che questo motivo non è corroborato da nessun elemento di prova (punto 55).

c) Sul terzo motivo, relativo alla violazione del principio della tutela del legittimo affidamento in quanto i superiori del ricorrente gli avrebbero sempre lasciato intendere che alla fine della carriera avrebbe raggiunto il grado A 3

Il diritto di esigere la tutela del legittimo affidamento spetta a chiunque si trovi in una situazione da cui risulti che l'amministrazione comunitaria ha fatto nascere in lui fondate aspettative. Per contro, un dipendente non può dedurre la violazione del principio del legittimo affidamento in mancanza di precise assicurazioni fornitegli dall'amministrazione (punto 58).

Riferimento: Corte 19 maggio 1983, causa 289/81, Mavridis/Parlamento (Racc. pag. 1731, punto 21); Tribunale 27 marzo 1990, causa T-123/89, Chomel/Commissione (Racc. pag. II-131, punti 25 e 26)

Il Tribunale constata che nel fascicolo non vi è traccia di precise assicurazioni fornite dall'APN in merito a un'eventuale promozione del ricorrente al grado A 3 e che pertanto non sussiste alcuna violazione del principio del legittimo affidamento (punto 59).

2. Sulla legittimità della decisione recante rigetto della candidatura del ricorrente, nell'eventualità che egli avesse chiesto anche un trasferimento

La scelta dell'APN di attribuire un posto a un dipendente va effettuata, a norma dell'art. 7 dello Statuto, solo nell'interesse del servizio. L'APN dispone di un ampio potere discrezionale nel valutare, nell'ambito di tale decisione, l'interesse del servizio e l'idoneità dei candidati al posto considerato. In questo campo, il controllo del giudice comunitario deve consistere unicamente nel verificare se, tenuto conto delle considerazioni che possono aver determinato la sua valutazione, l'amministrazione si sia mantenuta entro limiti ragionevoli e non si sia avvalsa del proprio potere in modo manifestamente errato (punto 62).

Riferimento: Bouteiller/Commissione, già citata, punto 6; Bonino/Commissione, già citata, punto 5

Il Tribunale ritiene che il ricorrente non abbia prodotto alcun elemento che autorizzi a concludere che l'APN abbia ecceduto i limiti del proprio potere discrezionale o si sia avvalsa di tale potere in modo manifestamente errato attribuendo il posto controverso all'altro funzionario (punti 67 e 68).

3. Sulla domanda di risarcimento danni

La responsabilità della Comunità presuppone il sussistere di un insieme di condizioni relative all'illegittimità del comportamento di cui si fa carico alle istituzioni, alla realtà del danno e all'esistenza di un nesso causale tra il comportamento e il danno lamentato (punto 72).

Riferimento: Corte 16 dicembre 1987, causa 111/86, Delauche/Commissione (Racc. pag. 5345, punto 30); Tribunale 27 febbraio 1992, causa T-165/89, Plug/Commissione (Racc. pag. II-367, punto 115)

Dato che non è provata l'illegittimità del comportamento che, secondo il ricorrente, la Commissione avrebbe tenuto nel fissare al grado A 4/A 5 il livello del posto da ricoprire, il Tribunale respinge la domanda diretta al risarcimento del danno che il ricorrente asserisce di avere subito a motivo della sua mancata promozione dal grado A 4 al grado A 3 (punto 75).

Dispositivo:

Il ricorso è respinto.